

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di personale. Disposizioni contabili

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1

Proroghe di contratti di personale a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, e quelli relativi al personale transitato al Dipartimento regionale del lavoro sulla scorta dell' art.11, comma 12, della medesima legge regionale 26/2012, previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 luglio 2013, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche nelle Ordinanze nei settori della Protezione civile, dei Rifiuti e dell'Ambiente con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione Siciliana.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 31 luglio 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 17.410 migliaia di euro. Il relativo onere trova riscontro nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, relativa al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, iscritta nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2014 - U.P.B. 6.4.1.3.1 cap. 321301. Nelle ipotesi in cui, il personale di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità delle Ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate nelle casse della Regione, con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 2

Disposizioni per i Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare, anche parzialmente e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ed in ogni caso correlando la garanzia occupazionale alla superficie irrigua attraverso la mobilità obbligatoria tra i consorzi dei soggetti di cui al presente articolo, le garanzie occupazionali di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, fino al 31 luglio 2013, nel limite massimo previsto dalle rispettive normative. Per le finalità del presente comma l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, fino al 31 luglio 2013, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 6.302 migliaia di euro. I relativi oneri trovano

riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2014 – U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001.

2. I soggetti attuatori delle Ordinanze nei settori della Protezione civile, dei Rifiuti e dell'Ambiente sono tenuti ad avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 con priorità rispetto all'utilizzazione di altro personale.
3. Nelle ipotesi in cui, il personale di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità delle Ordinanze di cui al comma 2 o nell'ambito di progetti finanziati con fondi extraregionali, le relative risorse sono versate nelle casse della Regione, con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 3

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa)

1. Il Governo regionale è autorizzato ad emanare all'Amministrazione regionale ed agli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991 n.10 le direttive che prevedano nei bandi di gara una riserva non inferiore al 20% di impiego di soggetti appartenenti al bacino del precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e dei soggetti di cui agli articoli 2 e 5 della presente legge;
2. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2, sono tenuti ad adottare, entro il 28 febbraio 2013, un piano contenente misure di razionalizzazione volte a conseguire un risparmio strutturale annuo non inferiore al 20% della spesa complessivamente autorizzata dai medesimi articoli su base annua, al fine di ridurre corrispondentemente gli oneri a carico del bilancio regionale anche attraverso le modalità di seguito indicate:
 - a) attuazione di programmi di riqualificazione e formazione, finalizzati a favorire la progressiva ricollocazione nel sistema produttivo privato, tenendo conto anche delle misure agevolative previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente per favorire l'occupazione;
 - b) utilizzo del personale di cui al presente articolo, ove compatibile in relazione alle professionalità richieste e nel rispetto della normativa comunitaria, nei progetti a titolarità o regia regionale, finanziati con risorse extraregionali;
 - c) nuove o maggiori entrate strutturali;
 - d) risparmi di spesa.

Art. 4

Disposizioni per l'Ente Acquedotti siciliani in liquidazione

1. In favore dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n.9, è autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, la spesa entro i limiti di 1.362 migliaia di euro mensili, fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2013.



2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 18 migliaia di euro mensili, fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2013.
3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 82 migliaia di euro mensili, fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2013.
4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (ERSU) è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 227 migliaia di euro mensili, fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2013.
5. Gli oneri discendenti dal presente articolo, quantificati fino al 30 giugno 2013 in 10.134 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2014 – U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001.

Art. 5

Disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti 'Emergenza Palermo'

1. Per le finalità dell'articolo 52, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 recante disposizione in favore dei soggetti coinvolti nei progetti "Emergenza Palermo", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 36.000 migliaia di euro. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2014 – U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001.

Art. 6

Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.

1. Il Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 iscritto nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2014 – U.P.B. 6.4.1.3.1 cap. 321301- ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, è rideterminato in 267.954 migliaia di euro.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le percentuali di contributo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 sono determinate nel limite massimo di seguito indicato:
 - a) 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
 - b) 80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - c) 70 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI;



- d) 40 per cento per le camere di commercio.
3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ai fini della prosecuzione dei rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, disposta ai sensi dell'art. 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad erogare, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo già previsto dalla normativa regionale vigente e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio, le seguenti misure finanziarie:
- il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, concesso ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21;
 - il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, concesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27;
 - il contributo previsto dall'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;
 - il contributo annuale erogato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 e dal comma 2 del presente articolo;
 - il contributo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni:
4. I rapporti di lavoro del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 30 aprile 1991 n.10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 luglio 2013 e, comunque, nei limiti degli stanziamenti in bilancio a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.
5. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 dopo le parole " a tempo parziale" è aggiunta la parola "fino". Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 dopo le parole " a tempo parziale" è aggiunta la parola "fino".
6. L'Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere, quantificato nel limite massimo di 36.310 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013, si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio con le risorse del Fondo unico per il precariato di cui al comma 1 (U.P.B. 6.4.1.3.1 cap. 321301).



TITOLO II
DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 7

Abrogazioni e modifiche di norme

1. L'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 è abrogato.
2. Il termine per il rinnovo dei componenti le Commissioni delle sezioni provinciali dell'UREGA, già prorogato dall'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23 è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 2013.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

*L'ASSESSORE REGIONALE
PER L'ECONOMIA*



IL PRESIDENTE

